DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1990

che modifica la decisione 88/123/CEE relativa al programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991), presentato dai Paesi Bassi conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(90/103/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura [1], in particolare l'articolo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando i risultati delle riunioni avute con le autorità dei Paesi Bassi sullo stato di avanzamento del programma pluriennale di orientamento fissato dalla decisione 88/123/CEE della Commissione [2];

considerando che in seguito all'entrata in servizio di nuovi pescherecci si è constatata una diminuzione netta, nel 1987 e nel primo semestre del 1988, delle capacità di pesca espresse in stazza (tsl) e in potenza (kW), sebbene non sia stato raggiunto il livello fissato dalla decisione 88/123/CEE;

considerando che il processo di adeguamento avviato e le misure che i Paesi Bassi devono mettere in atto per controllare efficacemente le capacità della propria flotta peschereccia richiedono un certo periodo di tempo;

considerando che la Commissione intende sostenere gli sforzi di risanamento intrapresi dai Paesi Bassi non appena le misure amministrative o regolamentari adottate evidenzieranno risultati che confermano un'evoluzione strutturale conforme agli orientamenti e consentono la realizzazione effettiva, alla scadenza prevista del 31 dicembre 1991, degli obiettivi fissati dalla decisione 88/123/CEE;

considerando che, per disciplinare le deroghe al principio dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, la Commissione ha fissato le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca [3];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 88/123/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 3, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Sulla base delle constatazioni risultanti dalle informazioni periodiche di cui all'articolo 2 o, in mancanza di queste ultime, al termine di un semestre, la Commissione notifica allo Stato membro, se necessario, l'accertata non realizzazione delle condizioni a cui l'approvazione del programma è stata subordinata. »

2) L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

[1] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
[2] GU n. L 62 dell'8. 3. 1988, pag. 28.
[3] GU n. C 313 dell'8. 12. 1988, pag. 21.

ALLEGATO

« ALLEGATO

PROGRAMMA PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO PER LA FLOTTA PESCHERECCIA DEI PAESI BASSI (1987-1991)

I. DATI GENERALI

Il programma concerne l'intera flotta da pesca dei Paesi Bassi, salvo la flotta del lago Ijssel, e si applica all'intero territorio di questo Stato membro.

II. OBIETTIVI

1. Il programma si prefigge di :

   a) ridurre la flotta dei "cutter" a 51 574 tsl e 336 000 kW ;

   b) ridurre la flotta di altura a 13 222 tsl e 46 276 kW ;

   c) modernizzare le navi esistenti, senza tuttavia incrementare la capacità globale di pesca della categoria cui appartengono le navi, espressa in stazza e potenza, fatta eccezione per le unità di cui al punto IV.2 seguente.

2. Durante il periodo di attuazione del programma, l'evoluzione della flotta, non compresi :

   — i natanti destinati esclusivamente all'acquicoltura,

   — i natanti adibiti esclusivamente alla pesca dei crostacei e dei molluschi bivalvi,

   dovrà essere contenuta entro i seguenti limiti :

Stazza

(tsl)

Tipo	Obiettivi del programma al 31. 12. 1986	Situazione all' 1. 1. 1987 (1)	Obiettivi da realizzare entro il		
			31.12.1989	31.12.1990	31.12.1991
Flotta dei "cutter"	52 100	68 200			51 574
Flotta d'altura	14 700	14 200			13 222
Totale A	66 800	82 400	80 640	71 840	64 796
Natanti destinati all'acquicoltura e alla pesca dei crostacei e dei molluschi bivalvi		13 500			
Totale B		95 900			

(1) Comprese le navi da pesca in costruzione all'1. 1. 1987.

Potenza del motore

(kW)

Tipo	Obiettivi del programma al 31. 12. 1986	Situazione all' 1. 1. 1987 (1)	Obiettivi da realizzare entro il		
			31.12.1989	31.12.1990	31.12.1991
Flotta dei "cutter"	338 560	440 000			336 000
Flotta d'altura	51 520	58 000			46 278
Totale A	390 080	498 000	486 430	429 570	382 278
Natanti destinati all'acquicoltura e alla pesca dei crostacei e dei molluschi bivalvi		39 043			
Totale B		537 043			

(1) Comprese le navi da pesca in costruzione all'1. 1. 1987.

III. AZIONI PREVISTE

1.1. Gli obiettivi indicati al punto II.2 "Totale A" implicano una riduzione delle capacità di pesca pari alla differenza tra la situazione al 1° gennaio 1987 e l'obiettivo da realizzare entro il 31 dicembre 1991, ma è necessario tener conto anche del saldo del potenziale di pesca risultante :

— dalle entrate in servizio e dai ritiri dalla flotta realizzati dal 1° gennaio 1987 al 30 giugno 1988 ;

dall'insieme di questi elementi si ricava la riduzione globale necessaria del potenziale di pesca.

1.2. Le riduzioni contemplate al punto III.1.1 devono essere realizzate tramite le seguenti azioni, purché l'entrata in servizio di nuove capacità di pesca sia compresa nei limiti del presente programma e restando inteso che le riduzioni previste per ciascuna azione possono variare a condizione che venga rispettata la riduzione globale del potenziale di pesca fissata al punto III.1.1 :

— riduzione dell'insieme della flotta mediante il rinnovo di pescherecci in servizio persi in seguito a sinistro, naufragio o altra causa, in particolare con il ritiro di unità in servizio direttamente associate alle nuove costruzioni, conformemente agli orientamenti e agli obiettivi fissati al punto II.2 ;

— adozione e attuazione di misure destinate a ridimensionare le capacità di pesca, quali la concessione di un precio al fermo definitivo, allo scopo soprattutto di conseguire le riduzioni necessarie che non potrebbero essere realizzate con la precedente azione ;

— adozione di misure amministrative destinate ad eliminare eventuali aumenti delle capacità di pesca contrari agli obiettivi del programma ;

— altre misure che permetteranno di ottenere gli stessi risultati, ad esempio la limitazione del numero delle giornate in mare.

2. Adozione e applicazione di misure legislative e/o amministrative che consentano un efficace controllo delle capacità e attività di pesca ai fini della realizzazione degli obiettivi del programma.

3. Miglioramento del registro delle navi da pesca ai fini di un controllo efficace delle capacità di pesca.

IV. OSSERVAZIONI

1. L'obiettivo globale di cui al punto II.1, lettera a) potrà essere riveduto soltanto sulla base di valutazioni scientifiche precise che consentano di accertare l'esistenza di risorse non ancora completamente sfruttate.

2. Per quanto concerne i pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m tra le perpendicolari che operano nella zona costiera, può essere preso in considerazione un aumento limitato della stazza (10 % al massimo) e della potenza installata a bordo (6 % al massimo) per migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro e di conservazione del pescato a bordo, purché tale aumento sia debitamente motivato e siano rispettati gli obiettivi della categoria cui appartengono i pescherecci, esposti al punto II.2 del presente allegato. Questo eventuale aumento dovrà essere comunque commisurato alle risorse che tali pescherecci saranno in grado di sfruttare.

3. Gli obiettivi del programma devono essere realizzati almeno per il 10 % entro la fine del 1989 e almeno per il 60 % entro la fine del 1990.

4. La Commissione rammenta che tutti gli aiuti strutturali concessi dalle autorità nazionali, regionali o locali nel settore della pesca, compresi gli aiuti ai cantieri navali per la costruzione di pescherecci, devono inserirsi nel quadro del presente programma. »